

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 144

presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Antonio - FUNDONI - DERIU - CORRIAS - PIANO - PILURZU - PISCEDDA - SORU -
SPANIO

il 14 ottobre 2025

Istituzione del Garante regionale per la tutela dei diritti ed il benessere degli animali

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di contribuire a tutelare i diritti ed il benessere degli animali che si trovano in Sardegna attraverso l'istituzione di una figura di garanzia, Garante regionale per la tutela dei diritti ed il benessere degli animali, intesi nelle loro diverse accezioni. Nell'epoca attuale, ancora troppo spesso il comportamento dell'uomo si basa sulla dominante cultura specista, secondo la quale gli esseri umani, posti al centro dell'universo, sono superiori per status e valore agli altri animali e pertanto devono godere di maggiori diritti.

A lungo nella maggior parte degli ordinamenti giuridici mondiali gli animali sono stati ricondotti alla categoria giuridica delle "res", mutuando tale classificazione dal diritto romano, ovvero di beni materiali ai quali non è ascrivibile la titolarità di alcun diritto. Tuttavia, grazie ad una progressiva evoluzione della sensibilità e della percezione sociale del rapporto uomo-animali, diversi stati europei hanno avviato un percorso diretto all'inclusione della tutela degli animali tra i valori fondamentali delle proprie carte costituzionali e nei loro ordinamenti. In Italia, il Codice penale punisce come crimine l'uccisione o il maltrattamento degli animali per crudeltà o senza necessità. Il Trattato sul funzionamento dell'UE, all'articolo 13, stabilisce che "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti". Le forme di tutela degli animali nascono dall'osservazione della capacità degli animali di provare sofferenza, una caratteristica che li accomuna all'uomo. Anche in Italia questo principio è stato recepito al più alto livello: la revisione dell'articolo 9 della Costituzione ha introdotto la tutela degli animali nella nostra legge fondamentale.

Tuttavia, negli anni il Consiglio regionale della Sardegna ha istituito diverse figure di garanzia a tutela dei soggetti che per ragioni di varia natura (età nel caso dei minori, condizione giuridica di restrizione delle libertà nel caso dei detenuti, rapporto impari con l'amministrazione pubblica nel caso dei semplici cittadini) sono impossibilitati o sono limitati nella loro capacità di difendere i propri diritti. Proprio in virtù della ovvia impossibilità degli animali, non umani, a far valere e difendere i propri diritti e i propri interessi in una sede e con strumenti istituzionali, si rende necessaria per riempire questa lacuna l'istituzione del Garante regionale per la tutela dei diritti ed il benessere degli animali.

La figura del Garante de quo, pertanto, già prevista da più regioni in Italia tra cui il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Toscana, la Campania e la Sicilia e da diversi comuni anche in Sardegna tra cui quello di Cagliari, mira ad assicurare anche agli animali quella figura di garanzia che li tuteli concretamente e quotidianamente in quei diritti che già sono loro riconosciuti dalla legislazione internazionale, europea e nazionale, ma che spesso vengono trascurati proprio per la mancanza di una professionalità di competenza specifica che se ne occupi, anche prestando ascolto alle tante denunce dei cittadini sui casi di maltrattamento.

Il Garante avrà funzione di vigilanza, proposta, stimolo e segnalazione in relazione all'attuazione delle normative vigenti, alla prevenzione del randagismo e alla promozione di buone pratiche. Il suo operato sarà supportato da una struttura snella istituita presso il Consiglio regionale.

La proposta prevede inoltre la redazione annuale di una relazione pubblica e l'integrazione con gli altri organi di garanzia, come il Difensore civico regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Regione, in attuazione dei principi di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), e successive modificazioni, nonché dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tutela gli animali in quanto esseri sensibili e condanna gli atti di crudeltà verso gli stessi ed il loro abbandono.

2. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Regione:

- a) promuove modalità di corretta convivenza con gli animali, finalizzate alla tutela della salute umana e animale, alla salvaguardia del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del randagismo;
- b) incoraggia, altresì, politiche volte alla protezione e al benessere degli animali, con particolare riguardo alle condizioni di vita e alla salute psico-fisica;
- c) favorisce l'educazione al rispetto degli animali riconoscendo il ruolo primario della medicina veterinaria, della società civile, delle associazioni, degli operatori professionali qualificati del settore cinotecnico nella promozione delle politiche di tutela degli animali e di prevenzione del randagismo;
- d) promuove il controllo delle attività cinotecniche e di riproduzione degli animali, al fine di diffondere una cultura responsabile del possesso, della riproduzione e della gestione degli animali da affezione.

Art. 2

Istituzione del Garante

1. È istituito presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per la tutela dei diritti ed il benessere degli animali, di seguito denominato Garante, per assicurare sul territorio regionale, il benessere degli animali ed una migliore convivenza con la collettività umana.

2. Il Garante è organo monocratico, autonomo e indipendente, esercita le proprie fun-

zioni senza vincoli gerarchici o funzionali.

Art. 3

Competenze del Garante

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'applicazione, su tutto il territorio regionale, della Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata il 15 ottobre 1978, presso la sede dell'Unesco a Parigi, della normativa internazionale ed europea vigente in materia di tutela degli animali, nonché sulla normativa statale, regionale, locale;
- b) promuove nelle diverse forme campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme internazionali e dell'Unione europea, statali, regionali, locali, con riferimento ad enti pubblici, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle associazioni;
- c) riceve segnalazioni e reclami da chiunque è a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che li determinano;
- d) promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat ai quali gli animali sono legati per la loro esistenza;
- e) individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
- f) cura rapporti di scambio, studio e ricerca con i garanti degli animali istituiti nei comuni della Sardegna, nonché con altri organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
- g) collabora con aziende sanitarie locali, comuni, province, associazioni e forze dell'ordine per la prevenzione del randagismo e la protezione degli animali;
- h) propone azioni, regolamenti ed atti agli organi regionali e locali in materia di benessere animale;
- i) effettua visite presso strutture pubbliche e private che ospitano animali quali canili, gattili, rifugi, allevamenti, stabulari, zoo, circhi;
- l) partecipa, ove previsto, ai procedimenti giu-

- diziari mediante costituzione di parte civile;
- m) formula pareri su atti normativi regionali riguardanti gli animali e propone, altresì, linee di indirizzo nelle materie di competenza.

Art. 4

Nomina

1. Il Garante è nominato dal Consiglio regionale con deliberazione assunta a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, tra persone di comprovata competenza ed esperienza nelle materie giuridiche, veterinarie, etologiche o in attività a tutela degli animali.

Art. 5

Durata dell'incarico

1. Il Garante resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile una sola volta per un secondo mandato consecutivo. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra funzione pubblica elettiva o incarico amministrativo regionale.

2. Il mandato del Garante è espletato a titolo gratuito. È previsto un rimborso spese documentate entro il limite massimo di euro 30.000 annui.

Art. 6

Struttura

1. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede per le risorse umane e strutturali, nell'ambito della dotazione organica e strumentale del Consiglio regionale, senza ulteriore aggravio di spesa.

Art. 7

Relazione annuale

1. Il Garante presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, comprensiva di dati, segnalazioni ricevute, problematiche riscontrate e proposte.

2. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale e inviata ai competenti organi regionali e alle amministrazioni locali.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in euro 30.000 annui a decorrere dal 1° gennaio 2026, per il triennio 2026, 2027, 2028 si provvede mediante apposito stanziamento iscritto nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 9

Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima applicazione, il Garante è nominato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).